

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. N. 302 DEL 4 DICEMBRE 2020) – ANNUALITÀ 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022";

Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;

Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19;

Dato atto che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune di contributi per l'anno 2020 di euro 41.793,00 (quarantunmilasettecentonovantatre/00), per l'anno 2021 di euro 27.862 (ventisettemilaottocentosessantadue/00) e per l'anno 2022 di euro 27.863 (ventisettemilaottocentosessantatre/00) da destinare alle attività economiche, artigianali e commerciali che insistono sul territorio;

Dato atto che i fondi possono essere utilizzati per sostenere economicamente micro e piccole imprese, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto per:

- Spese di gestione anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da Covid19;
- Sostegno alla ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento ed innovazione;
- Acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie ed impiantistiche;

Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 46 in data 17.06.2021 ha stabilito i criteri di assegnazione del contributo in oggetto per l'anno 2020;

RENDE NOTO

che questo Comune intende assegnare alle attività economiche, artigianali e commerciali ubicate sul territorio comunale un contributo a fondo perduto per l'anno 2020 secondo la procedura di seguito specificata:

1. Finalità

Il presente avviso è finalizzato a garantire il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con sede operativa nel Comune di Sanfront (CN).

Il contributo è cumulabile con le altre misure di sostegno previste da norme statali e regionali in favore di famiglie, lavoratori e imprese in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. Importo complessivo

L'ammontare complessivo delle risorse economiche destinate alle finalità di cui al punto 1 è pari per l'anno 2020 ad euro 41.793,00 (quarantunmilasettecentonovantatre/00).

3. Soggetti beneficiari

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020 possono accedere ai contributi di cui al presente avviso le piccole imprese e le microimprese, in qualsiasi forma giuridica, che svolgano l'attività economica in ambito commerciale ed artigianale, attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale.

Per la definizione delle attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia "commercio"» contenuta nell'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Per la definizione delle attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443.

Per piccola impresa deve intendersi a norma dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Per microimpresa deve intendersi a norma dell'art. 2, comma 3, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Tutte le imprese che intendono richiedere il contributo:

- devono essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- non devono essere in stato di liquidazione o di fallimento e non devono essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- devono essere in regola con il versamento dei tributi comunali al 31.12.2020;
- devono essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e dei premi assicurativi.

4. Criteri di attribuzione del contributo

a) Una quota pari al 60% del contributo a fondo perduto (€ 25.075,80) sarà suddivisa in parte uguali tra le imprese richiedenti la cui attività è stata sospesa nel periodo compreso tra il 10 marzo ed il 17 maggio 2020 OPPURE che hanno subito una riduzione del volume d'affari dell'anno 2020 superiore al 20% (venti per cento) rispetto all'anno 2019 e le imprese che hanno iniziato l'attività nel corso del 2020. La riduzione di fatturato deve essere dichiarata da un commercialista o professionista equipollente;

b) Il restante 40% del contributo a fondo perduto relativo all'anno 2020 (€ 16.717,20) sarà suddivisa con l'attribuzione dei relativi punteggi secondo la seguente griglia di valutazione:

Criteria	Score
Importo investimento presentato: fino a 500,00 Euro: 5 p da 500,01 a 1.000,00 Euro: 10 p da 1.000,01 a 5.000,00 Euro: 20 p oltre i 5.000,01 Euro: 30 p	Max 30 punti
Importo spese sostenute ai fini Covid19: fino a 500,00 Euro: 5 p da 500,01 a 1.000,00 Euro: 10 p da 1.000,01 Euro: 20 p	Max 20 punti
Imprese che svolgono la propria attività in locali in Affitto	10 punti
TOTALE PUNTEGGIO MAX	60 PUNTI

Il contributo non potrà comunque superare il 100 % dell'importo dell'investimento o della spesa sostenuta.

Sono ammissibili i seguenti interventi:

A. Spese in conto capitale (Investimenti):

- Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
- Installazione o ammodernamento di impianti;
- Arredi e strutture temporanee;
- Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
- Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;
- Acquisto di hardware e software gestionali e/o realizzazione siti web, e-commerce ecc.

B. Spese di parte corrente sostenute ai fini Covid:

- Materiali e macchinari per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- Servizi di pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- Corsi di formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;
- Spese per adeguamento manuali aziendali ai protocolli Covid19.

Non sono ammissibili:

- Le spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- Le spese per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;
- I pagamenti effettuati tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario (come la consulenza fiscale e contabile ordinaria ed i servizi regolari);
- Le spese di viaggio (trasferita, vitto e alloggio);
- Le spese per personale dipendente.

Sulla base dei criteri e dei punteggi si procederà alla definizione dei punteggi relativi ad ogni singola impresa e del punteggio totale (somma dei punteggi di ogni impresa). Successivamente si dividerà la somma di € 16.717,20 per il punteggio totale individuando il valore economico di ogni singolo punto (€/punto). Il contributo di ogni impresa verrà calcolato moltiplicando il punteggio di ogni singola impresa per il valore assegnato al singolo punto.

Il contributo spettante verrà liquidato a ciascuna impresa in un'unica soluzione, ad eccezione della quota commisurata alle spese di investimento che verrà liquidata a seguito di presentazione della rendicontazione finale (utilizzando il modulo Allegato B) che deve avvenire entro il 30/09/2021.

Nel caso in cui la quota commisurata alle spese di investimento non fosse poi totalmente liquidata per mancato realizzo del 100% del programma di investimento presentato, la somma residua verrà ripartita in parti uguali tra le altre imprese alle quali spetta la parte di contributo per spese di investimento. La liquidazione di questa parte residuale avverrà dopo il 30.09.2021.

Eventuali economie risultanti da uno dei punti a) o b) saranno distribuite tra le imprese rientranti nel restante punto in via residuale.

5. Regime di aiuto

Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).

Il soggetto responsabile del procedimento procederà altresì a:

- Registrare la misura nel Registro Nazionale Aiuti;
- Registrare i singoli aiuti individuali concessi nel Registro Nazionale Aiuti.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

6. Modalità di presentazione della domanda

Le richieste di contributo devono essere redatte secondo l'allegato A) e presentate entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 09.08.2021**. Le richieste possono essere presentate mediante posta elettronica certificata (PEC: comune.sanfront@pec.it) oppure con consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Sanfront in P.zza Statuto n.2.

Le richieste devono essere presentate secondo il modello allegato al presente avviso.

A pena di nullità, le richieste devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa e corredate della copia fotostatica non autenticata del documento d'identità o di riconoscimento del sottoscrittore.

Nel caso di domanda per investimenti e/o spese sostenute per Covid-19, oltre alla domanda di cui all'allegato A, deve essere presentato apposito rendiconto compilando l'allegato B e dovranno essere allegate copie delle fatture comprovanti le spese.

Nel caso di domanda per investimenti di cui alla lettera b) del punto 4) il rendiconto di cui all'allegato B potrà essere presentato entro il 30.09.2021.

7. Valutazione delle istanze

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte:

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza;
 - presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
2. Alla scadenza del termine della ricevibilità delle istanze, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;
3. Il Responsabile del Procedimento provvederà a dar corso all'esame delle domande verificando la presenza dei requisiti di cui al punto 3). Provvederà a verificare, per ogni richiedente, la regolarità del versamento dei tributi comunali al 31.12.2020 e la regolarità del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e dei premi assicurativi. Inoltre per le domande di cui al criterio a):
 - Se trattasi di attività soggette a sospensione per il periodo ivi indicato: che il codice ATECO dell'attività rientri tra quelli soggetti alla sospensione dell'attività (si allega il DPCM del 22 marzo 2020);
 - Se trattasi di attività con comprovato calo del fatturato oltre al 20%: la presenza della dichiarazione di un commercialista o professionista equipollente sulla riduzione di fatturato;
4. Dopo aver valutato le singole domande ammissibili, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo.

8. Altre informazioni

Il Comune, a seguito della presentazione delle richieste, può richiedere di integrare la documentazione necessaria al completamento della domanda ai fini dell'erogazione del contributo e può procedere a controllare la veridicità delle dichiarazioni effettuate. Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

Come specificato al punto precedente per ogni richiedente verrà verificata la regolarità del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e dei premi assicurativi.

A conclusione della fase istruttoria, il Comune provvederà a comunicare l'ammissione al contributo mediante pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale dell'ente nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali.

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico sui conti correnti bancari o postali presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

Il Comune ha facoltà di annullare il presente avviso in qualsiasi fase del procedimento. In caso di mancato stanziamento per qualsiasi motivo delle risorse previste dal D.P.C.M. 24 settembre 2020, i richiedenti non avranno diritto a nessun contributo.

Per chiarimenti sui contenuti del Bando e la modalità di presentazione delle domande, contattare il Responsabile del Procedimento: Barra Dott. Davide Domenico, Responsabile del Servizio Polizia municipale e Commercio.

9. Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Si informa che, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dal D.Lgs 10 Agosto 2018 n. 101, i dati

acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

ELENCO ALLEGATI

- DPCM del 22 marzo 2020 per i codici ATECO delle attività;
- Allegato A) Modulo di domanda;
- Allegato B) Modulo rendicontazione

Sanfront,

Il Responsabile del
Servizio Polizia Municipale e Commercio
Dott. Davide Domenico Barra